

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 73 DEL 06/09/2022

**SERVIZIO URGENTE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI IMBARCAZIONE IN
ABBANDONO PRESSO LA ZONA DEL MANDRACCHIO AL PORTO DI ANCONA**

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della succitata Legge n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTA** la nota della Capitaneria di Porto di Ancona prot. 33114 in data 04/08/2022 (assunta al protocollo di questa Autorità con n. 10059 in pari data), con la quale è stata rappresentata la necessità urgente, per le prioritarie esigenze della tutela ambientale e della pubblica incolumità, della rimozione di un relitto di imbarcazione sito in condizioni di avanzato degrado e di totale abbandono nello specchio



acquedotto del Mandracchio al porto di Ancona (lunghezza e larghezza pari rispettivamente a m 10,30 e m 2,80), di cui si riporta sotto l'immagine fotografica attuale, lo stesso non meglio identificabile né ad oggi riconducibile ad alcun legittimo proprietario;

- TENUTO CONTO** che tale relitto, stante il livello di degrado in cui versa ed avendo ormai perso ogni utile funzione, è identificabile quale bene da smaltire e quindi come rifiuto, che costituisce effettivamente – nello stato in cui si trova – un potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica delle persone oltre che per la tutela ambientale, quest'ultimo sempre più imminente laddove il relitto stesso permanga nelle sue attuali condizioni;
- POSTO** che questa Autorità, in virtù delle proprie competenze istituzionali ex Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, con propria Determinazione segretariale n. 95 in data 02/09/2022, ha dunque provveduto in via d'urgenza all'affidamento alla ditta "RPA Group s.r.l." di Pesaro del servizio per la rimozione e lo smaltimento del suddetto relitto di imbarcazione, ciò nel perseguimento delle prioritarie finalità di tutela dell'incolumità delle persone oltre che della salvaguardia ambientale, pur con riserva di intraprendere successivamente nei termini di legge ogni azione risarcitoria del caso;
- CONSIDERATO** che l'esecuzione del servizio di cui sopra, per le relative attività di recupero e prelievo dell'imbarcazione interessata, comporterà da parte della suddetta ditta affidataria l'occupazione temporanea di uno spazio demaniale a terra a ridosso delle banchine d'ormeggio del Mandracchio, precisamente all'altezza del fabbricato ad uso dell'esercizio commerciale del bar "Baccà", ciò per lo stazionamento dei necessari mezzi d'opera di sollevamento e trasporto;
- RITENUTO** pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica e privata incolumità oltre che per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori tutti, di dover recare una disciplina specifica in ordine all'esecuzione delle attività di recupero e prelievo di cui sopra, ciò a fronte delle potenziali interferenze nella fattispecie ravvisabili verso la circolazione viaria pedonale e veicolare nonché verso l'operatività portuale locale;
- VISTA** la nota di questa Autorità prot. 6597 in data 02/09/2022, con la quale è stata comunicata alla Capitaneria di Porto di Ancona l'esecuzione in via di urgenza – per le prioritarie esigenze della pubblica incolumità e della tutela ambientale – delle predette attività di recupero e prelievo del relitto di imbarcazione in argomento;
- VISTI** il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 recante il "*Nuovo Codice della Strada*", di cui in particolare gli artt. 5, 6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;



SENTITO in proposito il Dirigente Tecnico di questa Autorità, ciò anche per le funzioni segretariali ad egli temporaneamente attribuite in base al Decreto presidenziale dello stesso Ente n. 95/2022;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Ancona, nella giornata di venerdì 09 settembre 2022, dalle ore 8,00 sino alle ore 12,00 c.ca, verranno eseguite per conto di questa Autorità – per il tramite dell'affidataria impresa "RPA Group s.r.l." – le attività per il recupero ed il prelievo di un relitto di imbarcazione in abbandono nello specchio acqueo del Mandracchio, di cui nelle premesse riportato e identificato nell'immagine fotografica sotto riportata;



relitto da rimuovere e smaltire

- tali attività, per lo stazionamento e l'operatività dei necessari mezzi d'opera di sollevamento e trasporto, comporteranno l'occupazione temporanea di uno spazio demaniale a terra a ridosso delle banchine d'ormeggio del Mandracchio, precisamente all'altezza del fabbricato ad uso dell'esercizio commerciale del bar "Baccà";

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

Art. 1

Ai fini delle attività di recupero e prelievo dell'imbarcazione di cui nelle premesse, per tutta la durata delle attività medesime, gli spazi a terra da occupare sono interdetti a qualunque accesso e ad ogni uso.

A tal riguardo, per tutta la durata delle suddette attività, sono vietati negli spazi interessati l'accesso di ogni veicolo e qualunque persona, nonché l'ormeggio di imbarcazioni di qualsiasi tipo.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni necessità per operazioni di

pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per le attività di recupero e prelievo dell'imbarcazione in questione.

Art. 2

In considerazione di quanto previsto nel precedente art. 1, gli spazi demaniali direttamente interessati dalle attività di recupero e prelievo dell'imbarcazione in questione resteranno nella totale custodia dell'impresa affidataria delle attività medesime, ciò per tutta la durata di queste ultime.

Tali spazi, a cure ed oneri della stessa impresa affidataria, per tutta la durata delle suddette attività, dovranno risultare costantemente segnalati e delimitati, ciò – affinché non abbiano mai a verificarsi pregiudizievoli interferenze con la pubblica circolazione viaria – in conformità agli specifici piani di sicurezza nonché alle disposizioni legislative vigenti di cui, in particolare, si richiamano il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 3

Ai fini delle attività di recupero e prelievo del relitto di imbarcazione in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo della competente impresa appaltatrice quanto segue:

- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative - in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. - ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- il ripristino nello stato quo ante di tutti i luoghi occupati, ciò - mediante sgombero di materiali ed attrezzature, nonché pulizia generale - entro il tempo massimo di n. 1 ora dal termine dell'occupazione medesima;
- la segnalazione immediata a questa Autorità di ogni criticità che, per via delle operazioni intraprese, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per la locale circolazione viaria, sospendendo contestualmente le operazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- l'assistenza mediante movieri idoneamente qualificati, previo il coordinamento con questa Autorità, ad oneri e cure propri, che sia necessaria per impedire che le attività di recupero e prelievo dell'imbarcazione in questione interferiscano con la pubblica circolazione viaria;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

Art. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo interessato.

Art. 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL DIRIGENTE TECNICO
(Ing. Gianluca pellegrini)



Firmato digitalmente da:
PELLEGRINI GIANLUCA
Firmato il 05/09/2022 10:46
Seriale Certificato: 916224
Valido dal 15/11/2021 al 15/11/2024
InfoCertemre Qualified Electronic Signature CA

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)